



CONFINDUSTRIA UDINE

Regno Unito: Le nuove regole dal 1° gennaio 2021 per le trasferte del personale di aziende italiane e per la soluzione delle controversie contrattuali

**Steven Sprague**

2 febbraio 2021

## Situazione Attuale

- Alle 24.00 del 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea.
- Il recesso è stato regolato dall'Accordo di Recesso («AdR»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020 e stabilisce un periodo di transizione.
- Il periodo di transizione è scaduto a mezzanotte il 31 dicembre 2020.
- L'AdR non è un accordo di libero scambio.
- L'Accordo di Scambio e Cooperazione (ASC), è stato concordato (dal governo UK e dalla Commissione Europea) il 24 dicembre 2020.
- Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è un *paese terzo* a tutti gli effetti.

*Effetti di Brexit*



**ASPETTI  
COMMERCIALI  
E PRATICI**

**ASPETTI  
GIURIDICI**

*Aspetti Commerciali:*

Ogni azienda dovrà considerare le proprie circostanze particolari:

Location

Natura dei suoi beni e servizi

Trasformazione della forza lavoro

Contesto imprenditoriale, economico e normativo in cui opera

L'ubicazione dei suoi principali clienti e fornitori

*Aspetti Commerciali*

**CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE**

*Cittadini*

*Passaporto/Carta d'Identità*

*Visti e permessi*

*Welfare*

*Viaggi di lavoro*

*Patente di guida*

*Riconoscimento di qualifiche professionali*

## Circolazione delle persone

- Il governo britannico ha introdotto un nuovo sistema di immigrazione a punti.
- Questo sistema si applica anche ai cittadini europei non detentori del *settled* o *pre-settled* status.
- Il nuovo sistema permetterebbe solo agli stranieri considerati «Skilled» o addirittura «Highly Skilled», ovvero qualificati o altamente qualificati, di ottenere un visto per lavorare nel Regno Unito.
- Per i lavori non qualificati il governo **non** ha predisposto, in generale, la possibilità di ottenere visti (esistono delle eccezioni).
- La manodopera necessaria esiste già all'interno del territorio britannico e deve essere utilizzata.

## **Circolazione delle persone: il lavoro qualificato**

- Il lavoratore qualificato sarà un lavoratore che abbia il corrispondente degli « *A levels* », ovvero un diploma di maturità/istruzione secondaria superiore.
- Esempi:
  - ✓ Alcuni impieghi, nell'ambito della carpenteria, intonacatura e assistenza all'infanzia, potranno essere sponsorizzati al fine di ottenere un visto di lavoro.
  - ✗ Altre categorie di lavoratori, agricoli, nella ristorazione e nella costruzione, che non hanno ottenuto qualifiche, non potranno ottenere il visto.

### **Eccezioni**

- Studenti con offerte di studio.
- Lavori temporanei (max. 6 mesi) per la stagione dei raccolti agricoli (fino a 10.000 persone).

## Visitare il Regno Unito: missioni temporanee

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini dell'UE potranno visitare il Regno Unito,

- Per Turismo
  - Senza visto
  - Periodo massimo di **6 mesi** (salvo eccezioni)
- Per Business
  - Senza visto, se il viaggio rientra nelle eccezioni
  - Personale qualificata (3 anni esperienza professionale, 12 mesi di anzianità)
  - Periodo massimo di **90 giorni** nell'arco di un periodo di 180 giorni
  - Accertare la motivazione della missione e le attività da svolgere

## Visitare il Regno Unito: missioni temporanee

I visitatori **non** potranno lavorare o studiare nel Regno Unito senza i relativi permessi. A titolo d'eccezione sono consentite, per breve durata, le seguenti attività:

Turismo, transito, volontariato

**Business: brevi attività di incontri conoscitivi/consulenza**

**Attività intra-aziendali/progetti interni/skill sharing**

**Imprenditoria: prospezione clientela/ricerca di mercato**

**Fabbricazione e fornitura di beni nel Regno Unito**

Scienza, ricerca e università, servizi legali/architettura/ingegneria (NB riconoscimento qualifiche professionali)

Religione, settore ricreativo dell'arte e dello spettacolo, sport professionistico

Formazione professionale, studio temporaneo

Trattamento medico privato

Periodo massimo di permanenza, il più breve tra il periodo contrattuale e 12 mesi

Chapter 4 ASC Art. SERVIN4.1

## Visitare il Regno Unito: missioni temporanee

### ➤ Fabbricazione e fornitura di beni nel Regno Unito:

- “Un **dipendente** di un produttore o fornitore straniero **può installare, smantellare, riparare, o fornire assistenza** su apparecchiature, software o hardware ove esista un contratto di acquisto o fornitura o noleggio con una società o organizzazione del Regno Unito”.
- Esempio di attività consentita:
  - ✓ Installare del materiale fabbricato dal datore di lavoro EU, come un macchinario.
- Esempio di attività non consentita:
  - X Lavorare in un cantiere che non sia legato all’installazione di materiale della casa madre straniera.

## Visitare il Regno Unito: trasferta intra-aziendale

- **Aperto a lavoratori in trasferta per svolgere un ruolo qualificato:**
  - Manager, Specialist, Trainee
  - Il datore del lavoro è la società madre.
  - Almeno un anno di anzianità o una retribuzione elevata (minimo l'equivalente di GBP 73,900).
  - Periodo massimo per i manager/specialist di 5 anni (possibilità di estensione fino a 9 anni in caso di retribuzione elevata).
  - Periodo massimo, trainee, 12 mesi.
  - Non richiede permesso di lavoro e non dà diritto di residenza permanente.

## *Aspetti giuridici:*

### **Diritto inglese:**

- scarso effetto sul common law
- divario dai principi europei

### **Controversie:**

- Diritto e giurisdizione – l'ASC non tratta la risoluzione di controversie. Bisogna specificare
- Notifica e *Process Agent*

### **Diritto UE:**

- Riferimenti a legislazione UE
- Riferimenti a territori UE
- Data Privacy
- Non verrà più in soccorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

## *Aspetti giuridici Controversie: Legge applicabile*

### UE

- Per quanto riguarda i contratti sottoposti al diritto inglese (o scozzese, ecc.) i paesi membri dell'UE continueranno ad applicare il **Regolamento Roma I** (Regolamento (CE) n. 593/2008 ).

### •Roma I

- Art 3, scelta delle parti;
- Articolo 4, determina legge applicabile in mancanza di scelta, normalmente legato alla legge del paese residenza abituale.

## *Aspetti giuridici Controversie: Legge applicabile*

### **Regno Unito**

- Per quanto riguarda il Regno Unito, i principi del **Regolamento Roma I** sono stati adottati dal diritto inglese. Di conseguenza, i tribunali continueranno ad applicare il diritto di un paese UE ma anche di qualsiasi paese terzo, scelto dalle parti, applicando i principi di “*freedom to contract*” e “*business certainty*”.
- Fino a quando?

## *Aspetti giuridici Controversie: Giurisdizione*

### **Regolamento Bruxelles 1 bis (Regolamento (UE) n. 1215/2012)**

- Dal 1° gennaio 2021, il Regolamento non è più applicabile in UK, salvo per le procedure già in corso.

### **Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007**

- UK ha richiesto di diventare parte della Convenzione l'8 aprile 2020. La procedura non è ancora conclusa.
- La regolamentazione è simile a quella prevista dal Regolamento di Bruxelles (Regolamento (CE) n. 44/2001), nella versione precedente alla riforma del 2012.
- La convenzione non prevede un meccanismo per evitare « *l'Italian Torpedo* »

## *Aspetti giuridici Controversie: Giurisdizione*

### **Convenzione de L'Aja del 30 giugno 2005**

- UK ha richiesto di diventare parte della Convenzione a settembre 2020.
- La Convenzione, di cui è parte l'UE, si applica solo quando il contratto specifica espressamente che la giurisdizione sia esclusiva, circostanza a volte difficile da verificare. La Convenzione non è applicabile ad alcune materia (come l'IP).
- Problema temporale legato all'entrata in vigore della convenzione. Il Regno Unito ha dichiarato che applicherà la Convenzione per i contratti conclusi dopo il 1° ottobre 2015. L'UE non ha fatto una dichiarazione simile.
- Meglio riformulare la clausola di scelta di foro dopo il 01/01/2021.

## *Aspetti giuridici Controversie: Esecuzione*

- **Il Regolamento sul Titolo Esecutivo Europeo** (Regolamento (CE) n. 805/2004 - regime dei crediti non contestati) non sarà più applicabile per le sentenze emesse dopo il 31/12/2020.
- **Foreign Judgments Act 1933**: procedura di legge (*statutory regime*), molto restrittiva, si applica a sentenze per il recupero di una somma di denaro emesse dai tribunali superiori.
- **Common Law**: procedura di esecuzione della sentenza straniera, con molte possibilità di opposizione.
- **Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019**: non ancora ratificata né da UE né da UK. Ambito di applicazione limitato.

## *Aspetti giuridici Controversie: ADR*

### ➤ **Mediazione**

Enforcement di accordi transattivi

### ➤ **Arbitrato**

Convenzione di New York 1958 «Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere» - 157 parti (inclusi Italia e Regno Unito).



**Grazie per l'attenzione**



[ssprague@castaldipartners.com](mailto:ssprague@castaldipartners.com)

## Steven Sprague

Steven Sprague è presidente della Brexit Committee della British Chamber of Commerce for Italy, di cui è Consigliere.

Steven è Solicitor delle Senior Courts of England and Wales (1985), Avvocato iscritto all'Ordine di Milano (2017) e Mediatore Accreditato CEDR (2014).

Steven Sprague ha una grande esperienza in investimenti internazionali, relazioni d'impresa e d'affari transfrontalieri in diversi settori.

Inizia la sua carriera in prestigiosi studi legali della City e ha vissuto e lavorato in diversi paesi non solo dell'Unione Europea ma anche la Federazione Russa e altri paesi della CIS.

Come mediatore accreditato a Londra, Steven Sprague interviene in mediazioni prevalentemente internazionali.

Dal 2010 divide il suo tempo professionale tra Milano e Londra e negli ultimi tempi si è concentrato sul Brexit e l'impatto che avrà sul commercio e la relazione tra l'Italia e il Regno Unito, nonché sul commercio internazionale in generale. Assiste i suoi clienti, grandi e piccoli, a valutare l'effetto del Brexit ed a prepararsi a gestire le sfide che arriveranno.

Steven Sprague è membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo di ASLA – l'Associazione Italiana di Studi Legali Associati, che rappresenta i più importanti studi legali italiani ed esteri che operano in Italia.



### **PARIS**

73, Boulevard Haussmann  
75008 Paris  
Tel: +33 (0) 1 40 73 16 40

[paris@castaldipartners.com](mailto:paris@castaldipartners.com)



### **MILANO**

Via Savona, 19/A  
20144 Milano  
Tel: +39 02 89 40 99 27

[milano@castaldipartners.com](mailto:milano@castaldipartners.com)



### **LONDON**

40 Furnival Street  
London - EC4A 1JQ  
Tel: +44 (0) 020 7052 7842

[london@castaldipartners.com](mailto:london@castaldipartners.com)



### **BRUXELLES**

1, Avenue de la Renaissance  
1000 Bruxelles  
Tel.: +32 (0)2 7434073

[bruxelles@castaldipartners.com](mailto:bruxelles@castaldipartners.com)



### **LYON**

6, place Bellecour  
69002 Lyon  
Tel: +33 478 38 06 17

[lyon@castaldipartners.com](mailto:lyon@castaldipartners.com)